



**COMUNE DI PISTOIA**

**SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI**

U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2026.**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/03/2022 è stato approvato il “*Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, circhi e altre attività spettacolari*”;
- ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968, le Amministrazioni comunali sono tenute ad aggiornare annualmente l’elenco delle aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 18/03/2026 è stato aggiornato l’elenco delle aree comunali per l’installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968;

**RENDE NOTO**

che per l’anno 2026, sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di suolo pubblico per l’installazione *temporanea* di attrazioni dello spettacolo viaggiante con le modalità disposte all’art. 13, comma 1 e seguenti del vigente Regolamento comunale delle attività di spettacolo viaggiante.

Le aree del presente avviso, che si seguito si elencano, saranno **concesse una sola volta nel periodo indicato:**

**1) Piazza San Francesco:** accesso dal lato ovest della piazza (*vedi allegato 9 – foto 1*) per l’installazione di:  
- “teatri viaggianti”, nel periodo da settembre a ottobre 2026;  
- pista di pattinaggio, appartenente alla categoria “media attrazione”, con eventuale banco alimentare complementare all’attrazione, comprensiva degli impianti e degli accessori, quali a esempio la cassa, nel periodo da novembre a dicembre 2026 (con possibilità di prolungamento a gennaio 2027).  
Sono a carico del concessionario gli oneri per l’eventuale smontaggio e rimontaggio delle panchine in pietra presenti nella piazza.

**2) Piazza Oplà:** l’area individuata è posizionata all’estremo lato nord-ovest della piazza (*vedi allegato 9 – foto 2*), per installazione di:  
- “teatri viaggianti”  
- piccola o media attrazione dello spettacolo viaggiante  
per il periodo da giugno a ottobre 2026 (escluso il mese di luglio).  
L’area sarà concessa compatibilmente ad altre occupazioni riservate a manifestazioni commerciali a carattere straordinario, se nel periodo richiesto risulta presente una manifestazione già inserita nel calendario annuale degli eventi.

**3) Parco della Rana:** area individuata nella porzione nord del giardino pubblico con accesso dal lato parcheggio di via Marino Marini (*vedi allegato 9 – foto 3*) per l’installazione di:  
- “teatri viaggianti”

- piccola o media attrazione dello spettacolo viaggiante  
per il periodo da giugno a ottobre 2026 (escluso il mese di luglio).

**4) Area a verde pubblico in Sant'Agostino:** accesso da via E. Fermi (davanti a via D. Buzzati) e confinante con il parcheggio pubblico, nella porzione di prato (*vedi allegato 9 – foto 4*), per l'installazione di circhi equestri (senza l'utilizzo di animali) nel mese di dicembre 2026.

**5) Giardino in via di Salceto (località Bottegone):** (*vedi allegato 9 – foto 5*) installazione di piccola o media attrazione dello spettacolo viaggiante, per il periodo da giugno a settembre 2026.

**6) Area a verde di Bonelle:** (*vedi allegato 9 – foto 6*) sono messe a bando due aree a verde, una sul lato ovest di via Empoli e l'altra sul lato sud dell'impianto sportivo, per l'installazione di piccola o media attrazione dello spettacolo viaggiante, per il periodo da giugno a ottobre 2026.

Il presente avviso non prevede alcuna erogazione di contributi al soggetto aggiudicatario dell'area pubblica da parte dell'Amministrazione comunale.

## **ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE**

L'Avviso Pubblico è aperto ai soggetti, costituiti in forma di impresa individuale o di società, titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante ricomprese nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii., in possesso, alla data di scadenza del presente bando dei seguenti requisiti:

### **A) Esercenti l'attività dello spettacolo viaggiante:**

- essere cittadino italiano, cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso di soggiorno o di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso, o carta di soggiorno;
- essere titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 69 T.U.L.P.S. valida su tutto il territorio nazionale, rilasciata dal Comune di residenza, comprendente la/e attrazione/i dello spettacolo viaggiante ricomprese nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii. che dovranno essere in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda di partecipazione nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 18/05/2007 e ss.mm.ii. sulle “*Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante*”;
- iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
- requisiti morali di cui agli artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S. incluso non essere sottoposti a misure di prevenzione in materia di antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 (anche per i soggetti indicati nell'art. 85 del medesimo D.Lgs.);
- soggetti per i quali non siano in corso, a proprio carico, procedure concorsuali e/o fallimentari e che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati;

La concessione può essere rilasciata a ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia. I soggetti non italiani di paesi membri dell'Unione Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extra-comunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

Il titolare della licenza di P.S. può nominare un rappresentante ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S., pertanto se presente, il soggetto che partecipa al presente avviso, allegnerà la dichiarazione di accettazione della nomina (**allegato 6**).

Il rappresentante, in possesso dei requisiti soggettivi (onorabilità, requisiti morali, assenza di pregiudizi penali) necessari per ottenere l'autorizzazione stessa (artt. 11, 92 e 131 T.U.L.P.S.), agisce in nome e per conto del titolare e garantisce, anche in assenza del titolare, la gestione dell'attività secondo i parametri di pubblica sicurezza.

### **B) Operatore del banco alimentare complementare alla pista di pattinaggio di Piazza San Francesco:**

- essere cittadino italiano, cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso di soggiorno o di ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo dello stesso, o carta di soggiorno;

- essere in possesso di idoneo titolo abilitante all'esercizio del commercio su area pubblica, ai sensi della L.R. Toscana n. 62/2018 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii.; iscrizione nel Registro Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente del commercio ambulante (settore alimentare);
- essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. Toscana n. 62/2018;
- essere in possesso della notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004;
- essere in regola con il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o alla presentazione della documentazione sostitutiva di cui all'art. 45 della L.R. Toscana n. 62/2018 "Codice del Commercio" e ss.mm.ii.;

L'eventuale assenza di domande per il banco alimentare complementare alla pista di pattinaggio non pregiudicherà l'assegnazione dell'area per l'attrazione dello spettacolo viaggiante. Fermo restando che il banco alimentare è subordinato all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante, qualora per l'area in oggetto non dovessero pervenire domande di occupazione per l'attrazione, ritenute irricevibili o non ammesse, ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso, le domande per il banco alimentare non verranno prese in esame o in caso di successiva rinuncia o revoca del titolo al gestore dell'attrazione anche il titolare del banco alimentare dovrà cessare la sua attività.

I requisiti di cui al punto A) e B) del presente avviso devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza a pena esclusione e mantenuti durante tutto il periodo di esercizio dell'attività. Il venir meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla concessione rilasciata e/o della collocazione nella graduatoria.

I soggetti destinatari del presente avviso che si configurano come entità giuridiche sono tenuti al rispetto della normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 e ss.mm.ii) in ragione della quale: "Il soggetto richiedente/legale rappresentante deve dichiarare il titolare effettivo dell'impresa, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e D.Lgs. n.125/2019 e art. 69 del Reg. (UE) n. 1060/2021 e del Reg. (UE) n. 241/2021. Laddove il titolare effettivo risulti diverso dal legale rappresentante, il controllo sui procedimenti penali sarà effettuato anche sul titolare effettivo.

Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per le imprese individuali e i liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica.

Ai fini dell'ammissibilità è richiesta l'indicazione del titolare effettivo nell'apposito modulo di domanda.

Il requisito sarà verificato in fase di ammissibilità, prima del rilascio della concessione ed in ogni fase di attività.

Il soggetto richiedente è informato che ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 (pantouflage o revolving door): "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad essi riferiti*", e deve impegnarsi a rispettare il contenuto della norma.

## **ART. 2 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Gli operatori interessati dovranno presentare domanda per il rilascio della concessione dell'area scelta utilizzando l'apposito modulo (**allegato 2**) debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in calce dall'istante, e corredato della seguente documentazione, pena l'esclusione dalla procedura:

1. copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell'eventuale rappresentante ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 T.U.L.P.S. In caso di cittadino extracomunitario di permesso/carta di soggiorno in corso di validità;
2. offerta tecnica, in carta libera, firmata dal richiedente, utilizzando l'apposito modulo (**allegato 3 per lo spettacolo viaggiante e allegato 4 per il banco alimentare in Piazza San Francesco**);
3. planimetria in scala adeguata dell'attrazione con le dimensioni d'ingombro della stessa - lunghezza, profondità e altezza - compresi gli eventuali allestimenti di servizi;

4. fotografia a colori dell'attrazione proposta (almeno 3 immagini) prese da diverse angolazioni, se presente, compresa la cassa/biglietteria;
5. ove presenti, dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (soci, amministratori, ecc.) compilare l'apposito modulo (**allegato 5**);
6. qualora l'attrazione sia gestita da un rappresentante ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S., compilare l'apposito modulo (**allegato 6**);
7. dichiarazione sostitutiva di marca da bollo da € 16,00 da apporre sull'**allegato 7**;
8. procura speciale ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile, se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente la domanda è diverso dal dichiarante, utilizzando l'apposito modulo (**allegato 8**);
9. attestazione di pagamento della cauzione provvisoria, come previsto all'art. 14 del vigente Regolamento Comunale delle attività di spettacolo viaggiante, atta a garantire l'affidabilità della richiesta presentata, nella misura di:
  - € 50,00 (Euro cinquanta/00) per piccole attrazioni
  - € 100,00 (Euro cento/00) per medie attrazioni
  - € 100,00 (Euro cento/00) per attività complementare alle attrazioni (banco alimentare)
  - € 500,00 (Euro cento/00) per altre attività dello spettacolo viaggiante
  - € 1.000,00 (Euro mille/00) per circhi

che potrà essere corrisposta oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

**Intesa Sanpaolo - Filiale di Pistoia - Via Roma**

**ABI: 03069 CAB: 13830 CIN: C - C/C n. 46002 BIC: BCITITMM**

**IBAN: IT 67 C 03069 13830 100000046002**

**CAUSALE: Cauzione provvisoria per attrazione dello spettacolo viaggiante**

Le domande per l'assegnazione delle aree oggetto della presente selezione, dovranno pervenire al Comune di Pistoia **entro e non oltre il 30 aprile 2026 esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC** al seguente indirizzo: [comune.pistoia@postacert.toscana.it](mailto:comune.pistoia@postacert.toscana.it) indicando nell'oggetto: **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE ALL'INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2026.**

È consentito presentare una o più domande per ogni singola area, specificando esattamente a quale di essa si intende partecipare.

Nel caso di presentazione di più domande da parte dello stesso titolare, l'Amministrazione procederà all'assegnazione di una sola area, nel caso risultasse vincitore di più aree.

In quest'ultimo caso l'esercente del pubblico spettacolo si impegna espressamente, entro il termine di tre giorni dalla comunicazione, alla scelta dell'area tramite PEC.

### **ART. 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE**

Costituiranno cause di esclusione della procedura di assegnazione dell'area:

- la presentazione della domanda su modello diverso dall'**allegato 2**;
- le istanze presentate con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente Avviso;
- le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o dei titoli abilitativi richiesti;
- le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio di commercio su area pubblica (settore alimentare);
- mancata sottoscrizione e firma non leggibile;
- l'incompletezza e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda;
- la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità;
- le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
- la mancata presentazione della procura (**allegato 8**) qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell'attrazione;
- il mancato pagamento della cauzione provvisoria, obbligatoria, in relazione alla tipologia di attrazione posseduta (art. 14 del vigente Regolamento Comunale delle attività di spettacolo viaggiante).

#### **ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Le domande pervenute nei termini del presente avviso saranno valutate da una Commissione nominata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici, composta da n. 3 (tre) componenti designati tra il personale dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica.

La Commissione assegnerà i singoli punteggi con le relative voci in base ai criteri indicati all'art. 5 del presente Avviso, e approverà con apposita Determinazione Dirigenziale la graduatoria finale oltre gli elenchi di riserva da attivare in caso di rinunce o annullamenti.

Non saranno collocati in graduatoria coloro i quali, da verifiche effettuate dal Servizio non risultino in regola con i pagamenti degli oneri previsti negli anni precedenti l'assegnazione.

Sulle domande presentate il Servizio effettua una prima istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della documentazione. Al termine dell'istruttoria, prima della scadenza del presente avviso, può essere richiesto, un'unica volta, il perfezionamento della domanda. Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risultino incomplete o non regolari.

#### **ART. 5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

La valutazione delle domande pervenute, previo esame della regolarità delle stesse, verranno determinate da una Commissione che assegnerà i singoli punteggi in base ai criteri sotto specificati con le relative voci.

Sarà considerata la migliore proposta quella del concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivo più alto.

A parità di punteggio, la priorità è riconosciuta dapprima al soggetto che ha maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese e in caso di ulteriore parità l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

**Per l'esercente dell'attrazione dello spettacolo viaggiante** sarà redatta graduatoria sulla base dell'attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti** derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati:

- a) **Anzianità di appartenenza alla categoria** comprovata dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio (**max 25/100 punti**):
  - 1 punto per ogni anno di appartenenza documentabile mediante iscrizione alla C.C.I.A.A.
  
- b) **Minor vetustà dell'attrazione proposta** in base all'anno di costruzione indicato nel libretto attività (**max 30 punti**)

Il proponente indicherà nell'informativa l'anno di costruzione dell'attrazione:

- attrazione costruita tra il 2015 e il 2026	PUNTI 30
- attrazione costruita tra il 2005 e il 2015	PUNTI 20
- attrazione costruita prima del 2005	PUNTI 10
  
- c) **Anzianità di frequenza nel Comune** dell'esercente dello spettacolo viaggiante, maturata con la medesima attrazione appartenente alla categoria come da classificazione ministeriale (**max 15/100 punti**):

- fino a 5 anni	PUNTI 5
- da 6 a 10 anni	PUNTI 10
- oltre 10 anni	PUNTI 15
  
- d) **Progetto di allestimento e uso dello spazio (max punti 20/100):**

*(Relazione descrittiva e planimetria in scala adeguata dell'attrazione con le dimensioni d'ingombro della stessa - lunghezza, profondità e altezza - compresi gli eventuali allestimenti di servizio e fotografia a colori dell'attrazione proposta (almeno 3 immagini) prese da diverse angolazioni, se presente, compresa la cassa/biglietteria).*

Il punteggio di valutazione è attribuito discrezionalmente sulla base del progetto presentato.

e) **Iniziative gratuite/agevolate** rivolte alla cittadinanza e/o **servizi offerti rivolti a particolari categorie di soggetti - (max 10/100 punti):**

*(Indicare le iniziative di collaborazioni con le scuole, associazioni, enti del terzo settore, ecc.)*

Il punteggio di valutazione è attribuito discrezionalmente sulla base delle proposte offerte.

Non saranno ammesse le proposte che, in base ai criteri di valutazione, non raggiungono il punteggio minimo di 60/100 punti.

**Per l'operatore del banco alimentare complementare alla pista di pattinaggio di Piazza San Francesco,** sarà redatta apposita graduatoria formulata sulla base dell'attribuzione di un punteggio massimo di **50 punti** derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati:

a) **Anzianità di esercizio**, comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese, in qualità di impresa attiva nel commercio su aree pubbliche, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando **(max 25/50 punti)**, con le seguenti ripartizioni di punteggi:

- 1 punto per ogni anno di appartenenza documentabile mediante iscrizione alla C.C.I.A.A.

b) **Varietà merceologica dei prodotti alimentari (max 10/50 punti).**

Il punteggio di valutazione è attribuito discrezionalmente sulla base dei prodotti in vendita (dolcetti, croccante, popcorn e zucchero filato);

c) **Eстетica del banco di vendita anche in abbinamento alla tipologia di attrazione dello spettacolo viaggiante (max 10/50 punti);**

Il punteggio di valutazione è attribuito discrezionalmente sull'impatto complessivo del banco nel contesto di riferimento in base alle caratteristiche estetiche dello stesso.

d) **Operatore intestatario di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante (5/50 punti).**

## **ART. 6 - ASSEGNAZIONE DELLE AREE E COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**

La procedura di valutazione delle domande si concluderà con la redazione di una graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale, che sarà pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico e sul sito web del Comune di Pistoia.

L'ufficio, dopo l'approvazione della graduatoria, procederà all'assegnazione delle aree per l'installazione delle attrazioni, informando l'assegnatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

L'assegnatario, almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'attività, dovrà far pervenire al Comune di Pistoia la richiesta di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante attraverso la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR" al seguente link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it>

Per la domanda relativa all'attività di commercio su area pubblica – settore alimentare – complementare all'attrazione ubicata in Piazza San Francesco, l'esercente l'attività dovrà presentare SCIA ai sensi dell'art. 53 del vigente Codice Regionale del Commercio (LRT 62/2018 e ss.mm.ii) almeno 15 giorni prima la concessione dell'area all'esercente dello spettacolo viaggiante, attraverso la piattaforma di interoperabilità del sistema Toscano dei Servizi e delle Imprese "STAR" al seguente link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it>

In caso di ritardo nell'assolvimento di tali adempimenti, gli aggiudicatari saranno considerati rinunciatari e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorrimento della graduatoria.

## **ART. 7 – ACCESSO ALL'AREA E CONDIZIONI DELL'OCCUPAZIONE**

Il concessionario accederà all'area assegnata previo rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

L'area è subordinata alla verifica dello stato di fatto che dovrà avvenire tra l'assegnatario, il Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile degli uffici tecnici

comunali (o suoi delegati) che hanno in carico l'area assegnata. Lo stato di fatto antecedente all'accesso sarà descritto e specificato in apposito verbale sottoscritto dall'assegnatario e dai partecipanti.

L'area dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, pertanto, una volta liberata si verificherà, in contraddittorio, la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riscontrato nel verbale di accesso. Detta verifica dovrà essere effettuata in presenza dell'assegnatario, del Responsabile dell'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile degli uffici tecnici comunali (o suoi delegati) che hanno in carico l'area assegnata. In caso di assenza del concessionario si procederà comunque alle verifiche e qualora si riscontrassero danni di qualsivoglia natura, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate al concessionario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sul deposito cauzionale versato.

Oltre agli obblighi e adempimenti riportati nel presente Avviso si precisa che l'assegnatario, prima del rilascio della concessione di suolo pubblico, a conclusione della procedura di aggiudicazione definitiva, dovrà depositare una fidejussione bancaria ai sensi dell'art. 15 del vigente regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e sarà tenuto al versamento del canone unico patrimoniale, calcolato nei modi e con gli importi previsti dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale relativamente al periodo di occupazione e all'entità dell'area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell'assegnazione, intendendosi compreso, dove presente, anche il canone per l'attività alimentare.

#### **ART. 8 – ADEMPIMENTI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

La partecipazione della domanda implica l'integrale accettazione degli obblighi previsti all'art. 16 del Regolamento comunale delle attività di spettacolo viaggiante:

- a) ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
- b) esercitare l'attività esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
- c) versare alla tesoreria comunale una cauzione provvisoria in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta e di un deposito cauzionale commisurato alla superficie oggetto di concessione;
- d) pagare il canone unico patrimoniale e di altri tributi locali relativi al periodo di effettiva occupazione (compreso il montaggio e lo smontaggio) nel rispetto degli specifici vigenti regolamenti comunali;
- e) rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana e smaltimento rifiuti;
- f) rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- g) collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall'Amministrazione Comunale;
- h) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini e degli organi di controllo e amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti.
- i) ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche per la salvaguardia del verde pubblico e delle alberature cittadine:
  - non danneggiare tappeti erbosi, piante, arbusti, fioriture, materiali vegetali, arredi, manufatti vari e impianti tecnologici presenti nelle aree interessate;
  - non depositare prodotti vari nocivi e/o tossici, scaricare acque di lavaggio, olio o prodotti chimici vari o installare dispersori di terra d'impianti elettrici nella zona delle radici degli alberi.

Saranno a carico del concessionario tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua necessaria per lo svolgimento delle attività durante tutto il periodo di durata dell'occupazione; sarà altresì a carico del concessionario la gestione dei rifiuti.

Alla scadenza del termine di validità della concessione, le aree devono essere ripristinate a perfetta regola d'arte e a cura e spese del concessionario. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

L'esercente attività di spettacolo viaggiante e se presente, il rappresentante ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S., sono tenuti al rispetto del vigente Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante in ogni sua parte nonché dei provvedimenti e/o disposizioni legate all'esercizio e alla conduzione dell'attività.

In caso di violazioni alle disposizioni del vigente Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante saranno applicate le sanzioni previste all'art. 50 - Principi generali e applicazioni delle sanzioni – dello stesso.

#### **ART. 9 - AREA DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEI CARAVAN/ABITAZIONE**

Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentita nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario del presente Avviso, nell'istanza di concessione di suolo pubblico e di autorizzazione T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, deve dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.

L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso al Servizio di Polizia Locale.

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata. Per eventuali danneggiamenti o per la mancata rimozione dei rifiuti all'esercente sarà trattenuto dal deposito cauzionale quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

#### **ART. 10 – INFORMAZIONI**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica – Via dei Macelli nc. 11/C tramite il seguente indirizzo e-mail: [annona@comune.pistoia.it](mailto:annona@comune.pistoia.it)

Ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., l'Amministrazione competente per il presente procedimento è il Comune di Pistoia, la persona e l'ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente la Dott.ssa Agata Geraci e l'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica.

Copia del presente Avviso e degli allegati è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia e sul sito web del Comune di Pistoia.

#### **ART. 11 - NORME FINALI E PRIVACY**

Ai fini della partecipazione al presente Avviso e di dar corso agli adempimenti conseguenti in caso di assegnazione è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.Lgs. n. 196/2000 "Codice Privacy" e ss.mm.ii.

I dati di cui al presente procedimento, saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al G.D.P.R. n. 679/2016.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito <http://www.comune.pistoia.it/privacy>

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia ed il designato al trattamento è la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici.

#### **ART. 12 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.